

Art. 8 LR 12/04

(Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile)

1. La Regione favorisce l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle piccole imprese, ivi comprese quelle individuali, come definite dai regolamenti comunitari, formate da donne, attraverso la concessione di garanzie a favore degli istituti di credito nell'interesse delle imprese che ne facciano richiesta.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione costituisce un fondo di garanzia e stipula apposita convenzione con la Finpiemonte S.p.A. per stabilire modalità e procedure per la concessione delle garanzie prevedendo altresì l'incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo.
3. Per gli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 2 si provvede per l'anno 2004 con le risorse dell'Unità previsionale di base (UPB) 15102 (Formazione Professionale Lavoro - Sviluppo dell'imprenditorialità - Titolo II - spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per gli anni 2005 e 2006 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale 2004-2006.